

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
440/2018/R/EFR**

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI
DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE
REALIZZATI DAI SOGGETTI RICHIEDENTI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

7 agosto 2018

Premessa

La deliberazione 105/2018/R/eel ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di determinazione dei corrispettivi a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete per la connessione, realizzati in proprio dai soggetti richiedenti la connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento alle reti elettriche di distribuzione di media e alta tensione.

Il predetto procedimento rappresenta una delle azioni conseguenti alle disposizioni previste dalla deliberazione 664/2016/E/eel con cui si è conclusa l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 412/2015/E/eel.

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del richiamato procedimento e, anche sulla base dell'analisi delle informazioni ricevute dalle principali imprese distributrici interessate, riporta gli orientamenti dell'Autorità in merito alla determinazione dei corrispettivi di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai soggetti richiedenti e da questi soggetti riconosciuti alle imprese distributrici.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per iscritto, le proprie osservazioni e le proprie proposte entro il **21 settembre 2018**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/351/608
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it
sito internet: www.arera.it

1. Premessa

1.1 Il decreto legislativo 387/03 e il decreto legislativo 20/07

Con riferimento alle condizioni relative alla connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, l'articolo 14 del decreto legislativo 387/03, come integrato dalla legge 244/07, ha previsto, tra l'altro, che:

- a) l'Autorità emani specifiche disposizioni relative alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV (comma 1);
- b) le disposizioni di cui alla lettera a) includano, tra l'altro, la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione dell'impianto per la connessione, definito come l'insieme degli impianti (realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente) necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione – porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione sono di competenza del gestore di rete – e dall'impianto di utenza per la connessione – porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione sono di competenza del produttore (comma 2, lettera a));
- c) le disposizioni di cui alla lettera a) stabiliscano le regole secondo cui gli impianti di rete per la connessione possano essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che il gestore di rete debba adottare al fine di definire i requisiti tecnici dei medesimi impianti di rete (comma 2, lettera d)).

Le stesse disposizioni sono poi state previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 20/07 in relazione agli impianti cogenerativi ad alto rendimento.

1.2 La regolazione del servizio di connessione

L'Autorità, anche dando seguito alle disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 387/03, ha inizialmente approvato la deliberazione 281/05 recante le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV i cui gestori di rete hanno obbligo di connessione di terzi.

In particolare, l'articolo 12 della deliberazione 281/05 prevede che, nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato dalla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione:

- sia tenuto a consentire, al medesimo soggetto richiedente, la realizzazione degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali adottate dal medesimo gestore di rete, come eventualmente modificati in sede di predisposizione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD);
- possa consentire, al medesimo soggetto richiedente, la realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, come eventualmente modificati

in sede di predisposizione della STMD, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Il comma 4.4 della deliberazione 281/05 prevede che:

- gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione siano resi disponibili al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione;
- gli impianti di rete per la connessione debbano essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica e autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi impianti;
- i costi inerenti il collaudo siano a carico del soggetto richiedente la connessione.

La deliberazione 281/05 ha trovato applicazione per tutte le richieste di connessione relative a impianti di produzione di energia elettrica presentate fino al 31 dicembre 2008.

Successivamente l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 99/08, anche dando seguito alle disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 20/07, ha approvato il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA – Allegato A alla medesima deliberazione ARG/elt 99/08), recante le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. Esso trova applicazione per tutte le richieste di connessione relative a impianti di produzione di energia elettrica presentate dall'1 gennaio 2009.

Gli articoli 16 e 30 del TICA prevedono, in particolare, che il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente, rispettivamente all'atto di accettazione del preventivo nel caso di connessioni in media tensione ovvero all'atto di accettazione del preventivo o della STMD nel caso di connessioni in alta e altissima tensione:

- consenta al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
- possa consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Inoltre, i commi 16.5 e 30.5 del TICA prevedono che i costi di collaudo, relativi agli impianti di rete realizzati dai richiedenti e ceduti al gestore di rete, siano a carico del richiedente, anche qualora il medesimo collaudo dovesse avere esito negativo.

Sia la deliberazione 281/05 sia il TICA non hanno definito i corrispettivi di collaudo, lasciandone ai singoli gestori di rete la definizione.

2. Azioni dell’Autorità in relazione alla determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di collaudo

2.1 Istruttoria conoscitiva in materia di costi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai soggetti richiedenti la connessione e relativi seguiti

In data 26 febbraio 2015, 18 titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili hanno presentato un esposto, all’Autorità e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: AGCM), in cui sono stati evidenziati elementi atti a comprovare l’eccessiva onerosità – in rapporto all’effettivo servizio erogato – dei corrispettivi richiesti da Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a. – di seguito: e-distribuzione) a copertura degli oneri di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai soggetti richiedenti e successivamente ceduti alla medesima e-distribuzione.

L’Autorità, con la deliberazione 412/2015/E/eel, ha conseguentemente esteso, all’attività di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai soggetti richiedenti la connessione, l’ambito dell’indagine conoscitiva già avviata con la deliberazione 256/2014/E/com, al fine di valutare la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati all’Autorità da e-distribuzione in relazione al collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti.

In attesa della conclusione della predetta indagine conoscitiva, l’Autorità, con la deliberazione 558/2015/R/eel, ha, tra l’altro, integrato il TICA prevedendo, al fine di garantire trasparenza, che i gestori di rete, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), definiscano le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente e ceduto al medesimo gestore di rete.

L’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 412/2015/E/eel si è conclusa con l’approvazione, con la deliberazione 664/2016/E/eel, della Relazione finale recante *“Resoconto dell’estensione dell’indagine conoscitiva sugli investimenti delle imprese regolate, avviata con deliberazione 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel, in materia di costi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori di energia elettrica”* (di seguito: Relazione finale 664/2016/E/eel). La Relazione finale 664/2016/E/eel, tra l’altro, ha evidenziato alcune potenziali criticità in merito all’insieme delle attività che e-distribuzione ha inserito nell’ambito del collaudo e in merito alla determinazione forfetaria dei corrispettivi a copertura dei costi di alcune delle predette attività.

Infine, la medesima deliberazione 664/2016/E/eel ha dato mandato alla Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) di valutare l’opportunità di interventi di tipo regolatorio, con riferimento alla disciplina dei collaudi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti, tenendo conto, a tal fine, anche dell’aggiornamento delle MCC operato dai gestori di rete in attuazione della deliberazione 558/2015/R/eel.

In ottemperanza al mandato disposto dalla deliberazione 664/2016/E/eel, è stata avviata un’interlocuzione con e-distribuzione. Più in dettaglio:

- il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, con lettera del 21 luglio 2017, ha richiesto a e-distribuzione di dare evidenza:
 - i. delle modifiche apportate alle proprie MCC ai fini di dare seguito a quanto previsto dalla deliberazione 558/2015/R/eel;
 - ii. delle eventuali innovazioni apportate ai criteri di determinazione degli oneri di collaudo successivamente alla data del 31 gennaio 2017 (data di ricevimento della notifica della deliberazione 664/2016/E/eel);
- a seguito della risposta da parte di e-distribuzione, con lettera del 13 settembre 2017, alle predette richieste di informazioni, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, con lettera del 19 settembre 2017, ha ritenuto necessario un supplemento di indagine, richiedendo, tra l'altro, alla medesima e-distribuzione di indicare maggiori dettagli in merito:
 - i. alle motivazioni alla base dell'individuazione delle singole attività afferenti al collaudo degli impianti di rete per la connessione;
 - ii. alla determinazione dei costi standard di ciascuna attività afferente al collaudo degli elementi costituenti gli impianti di rete per la connessione, specificando, ad esempio, per ogni singola attività, il tempo, espresso in ore/uomo, occorrente per la propria esecuzione e il costo orario del personale impiegato;
- e-distribuzione ha dato seguito alle richieste di cui sopra inizialmente con lettera del 12 ottobre 2017 integrata, a seguito di interlocuzioni con gli Uffici dell'Autorità, con lettera del 23 febbraio 2018, aggiornando al contempo le proprie MCC con effetti relativi a tutti i preventivi di connessione emessi dopo il 31 gennaio 2017 (giorno di notifica della deliberazione 664/2016/E/eel).

La discussione con e-distribuzione della documentazione sopra richiamata ha consentito di addivenire a una formulazione il più possibile trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente la connessione, nel rispetto della deliberazione 558/2015/R/eel.

Seppure e-distribuzione abbia presentato nelle proprie MCC una formulazione più trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente la connessione, l'Autorità ha ritenuto comunque necessario ridefinire, innovando il TICA, le modalità di determinazione del medesimo corrispettivo, previa puntualizzazione del perimetro delle attività i cui costi vengono mediamente coperti per il proprio tramite.

L'Autorità, con la deliberazione 105/2018/R/eel, ha quindi avviato un procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete, realizzati in proprio dai richiedenti la connessione, per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione di media e alta tensione.

Si evidenzia che tale revisione, comportando una modifica del TICA, avrà effetti per le richieste di connessione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento che farà seguito al presente documento per la consultazione.

Si evidenzia che AGCM, come comunicato all’Autorità con lettera del 26 marzo 2018, nella propria riunione del 21 marzo 2018 ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi per procedere a ulteriori accertamenti ai sensi della legge 287/90 o degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Tale conclusione deriva:

- dall’inattualità della problematica segnalata e dal principio di economicità dell’azione amministrativa;
- anche dall’evidenza che l’Autorità (competente per la materia in oggetto) aveva già avviato, con la deliberazione 105/2018/R/eel, un procedimento specifico per la tematica in oggetto.

2.2 Procedimento ai fini della revisione delle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete per la connessione

Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 105/2018/R/eel, la Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale, con lettera del 23 marzo 2018, ha richiesto alla Federazione Utilitalia (di seguito: Utilitalia) dati e informazioni in merito ai corrispettivi di collaudo applicati ai soggetti richiedenti che realizzano in proprio l’impianto di rete per la connessione, con riferimento alle imprese distributrici con almeno 100.000 utenti diverse da e-distribuzione. Tali informazioni sono state richieste con l’obiettivo di avere un quadro più completo della situazione relativa all’applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi di collaudo.

In particolare, è stato richiesto:

- quali siano le attività i cui costi siano stati inclusi ai fini del calcolo del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo;
- quale sia l’entità media dei costi che il medesimo corrispettivo intende coprire (eventualmente differenziandoli per attività ritenuta facente parte del collaudo e/o per elemento di rete e/o per tipologia di connessione e/o per livello di tensione);
- quale sia la tipologia del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo (indicando se sia definito a forfait omnicomprensivo, oppure a forfait “modulare” per attività e/o elemento di rete e/o livello di tensione della connessione, oppure a costo standard in funzione delle attività realmente effettuate caso per caso, oppure a piè di lista);
- quale sia la struttura adottata per l’applicazione del corrispettivo ai soggetti richiedenti la connessione (indicando se preveda parti fisse o anche parti variabili, ad esempio per km di linea);
- quali siano le modalità di applicazione del corrispettivo medesimo ai soggetti richiedenti la connessione, fornendo alcuni esempi di casi concreti;
- quali siano le modalità con cui sia stata data evidenza dell’applicazione di tale corrispettivo nelle MCC.

Utilitalia, con lettera del 25 maggio 2018, ha fornito alla Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale le predette informazioni.

3. Orientamenti in merito alla definizione del corrispettivo di collaudo

Nel presente paragrafo vengono descritti gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati in proprio dai soggetti richiedenti la connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento alle reti elettriche di distribuzione di media e alta tensione (di seguito: corrispettivo di collaudo), previa puntualizzazione del perimetro delle attività i cui costi vengono mediamente coperti per il proprio tramite.

3.1 Definizione delle attività relative al collaudo degli impianti di rete per la connessione

Ai fini della definizione del corrispettivo di collaudo primariamente occorre definire il perimetro delle attività attinenti ai medesimi collaudi i cui costi dovranno essere coperti dal medesimo corrispettivo.

Al riguardo, e-distribuzione, con la lettera del 23 febbraio 2018, ha indicato all’Autorità che le proprie attività di collaudo comprendono:

- la verifica di tutta la documentazione (tecnica, giuridica e amministrativa) presentata dai soggetti richiedenti la connessione, al fine di accertare la rispondenza della medesima documentazione alla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) nel caso delle connessioni in media tensione ovvero alla STMD nel caso delle connessioni in alta tensione, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici di e-distribuzione;
- l’attività di controllo e verifica in corso d’opera, al fine di accertare la regolare e corretta esecuzione dei lavori durante lo svolgimento, con particolare riferimento alle fasi più critiche di lavorazione e a parti finite di impianto di rete. In particolare, rientrano tra le attività di controllo e verifica in corso d’opera di e-distribuzione le attività di controllo e verifica della realizzazione dell’ultimo tratto del nuovo impianto di rete per la connessione e del proprio collegamento alla rete elettrica esistente;
- il collaudo e controllo finale.

Utilitalia, con la lettera del 25 maggio 2018, pur precisando che le imprese distributrici con almeno 100.000 utenti diverse da e-distribuzione non sono state interessate da un numero significativo di realizzazioni in proprio degli impianti di rete per la connessione da parte dei richiedenti, ha indicato che le attività di collaudo delle imprese distributrici¹ che hanno fornito le informazioni comprendono le seguenti attività:

¹ 6 imprese distributrici con almeno 100.000 utenti hanno fornito a Utilitalia le informazioni relative ai collaudi e ai relativi costi: Areti S.p.a., Deval S.p.a., Edyna S.r.l., Inrete Distribuzione Energia S.p.a., Ireti S.p.a. e Unareti S.p.a.. Si evidenzia, inoltre, che SET Distribuzione S.p.a. ha comunicato che, ai sensi della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 7/95, nella medesima Provincia di Trento solo i gestori di rete concessionari possono richiedere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee elettriche con tensione superiore a 1 kV.

- verifica di tutta la documentazione presentata e della documentazione presentata per il collaudo, relativa, tra l'altro, al progetto *as built*, agli atti autorizzativi, alle servitù di elettrodotto;
- eventuali verifiche in corso d'opera, al fine di accertare la qualità dell'esecuzione delle opere interrato, la natura e la qualità dei materiali;
- esecuzione delle prove funzionali sull'impianto di rete per la connessione, relative alla verifica dei parametri elettrici e alle prove meccaniche (ad esempio, test di apertura e chiusura degli organi di manovra e sezionamento);
- partecipazione alle verifiche finali e alle relative prove in contraddittorio e verifica della realizzazione a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo dell'impianto di rete per la connessione, precedentemente approvato dall'impresa distributrice;
- visita finale sull'impianto di rete per la connessione, successiva a eventuali perfezionamenti del medesimo impianto che si siano resi necessari a seguito di precedenti verifiche svolte in contraddittorio;
- redazione del verbale di collaudo finale.

Analizzate tutte le predette informazioni trasmesse all'Autorità, si ritiene che le attività i cui costi siano coperti dal corrispettivo di collaudo possano essere suddivise in tre fasi:

1. verifica della documentazione presentata dai richiedenti, al fine di accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici dell'impresa distributrice;
2. eventuali verifiche in corso d'opera opportunamente motivate, finalizzate a verificare che la realizzazione venga effettuata in modo regolare e corretto, anche con riferimento ai materiali utilizzati, con particolare riferimento alle opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche *ex post* (quali, ad esempio, le opere interrato);
3. collaudo finale dell'impianto di rete per la connessione realizzato, anche con l'effettuazione di verifiche e prove (elettriche e/o meccaniche) del medesimo impianto. Tale fase di verifica:
 - qualora abbia esito positivo, è precedente e funzionale all'acquisizione dell'impianto di rete per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
 - qualora dovesse avere esito negativo, dovrà essere nuovamente effettuata a seguito delle modifiche necessarie.

S1. Si ritiene opportuno che il corrispettivo di collaudo debba coprire i costi afferenti ad altre attività inerenti il collaudo? Se sì, quali e perché?

3.2 Definizione della struttura del corrispettivo di collaudo e dei relativi valori unitari, nonché delle relative modalità applicative

Con riferimento alla struttura dei corrispettivi di collaudo e ai relativi valori unitari, e-distribuzione, con la lettera del 23 febbraio 2018, ha indicato:

- un corrispettivo fisso a copertura dei costi di verifica della documentazione presentata dai richiedenti, pari al prodotto tra il costo orario standard e un numero di ore standard, differenziato per elemento di rete per la connessione;

- un corrispettivo fisso a copertura dei costi dei controlli e delle verifiche in corso d'opera, pari al prodotto tra il costo orario standard e un numero di ore standard, differenziato per elemento di rete per la connessione;
- un corrispettivo a copertura dei costi del collaudo finale dell'impianto di rete per la connessione, composto da una parte fissa (pari al prodotto tra il costo orario standard e un numero di ore standard) e una parte variabile in funzione della lunghezza delle linee elettriche realizzate. Entrambe le predette parti del corrispettivo sono differenziate per elemento di rete per la connessione.

Con riferimento alla struttura dei corrispettivi di collaudo e ai relativi valori unitari, Utilitalia, con la lettera del 25 maggio 2018 ha evidenziato che:

- per quanto riguarda la copertura dei costi di verifica della documentazione presentata dai richiedenti, in generale, le imprese distributrici imputano ai richiedenti un corrispettivo forfetario composto da una parte variabile (in funzione della documentazione da analizzare) e, in alcuni casi, anche da una parte fissa;
- per quanto riguarda la copertura dei costi di collaudo (in corso d'opera e finale) dell'impianto di rete per la connessione, ha evidenziato che, in generale, le imprese distributrici imputano ai richiedenti un corrispettivo forfetario composto da una parte variabile (in funzione dell'estensione delle opere) e, in alcuni casi, anche da una parte fissa.

Inoltre, Utilitalia ha anche evidenziato che alcune imprese distributrici prevedono l'esistenza di corrispettivi aggiuntivi nel caso di utilizzo di apparecchiature e macchinari speciali nonché maggiorazioni percentuali del corrispettivo di collaudo in funzione della distanza dell'impianto di rete per la connessione da collaudare dalla sede dell'impresa distributtrice. Utilitalia ha altresì evidenziato che alcune imprese distributrici attribuiscono ai richiedenti i costi effettivi derivanti dalle attività di collaudo, senza definire corrispettivi a *forfait*.

Anche tenendo conto delle strutture dei corrispettivi di collaudo attualmente applicati dalle principali imprese distributrici, come sopra descritte, si ritiene opportuno che il corrispettivo di collaudo sia diviso in tre componenti, rispettivamente a copertura delle tre fasi in cui, ai sensi del paragrafo 3.1, si ritiene debbano essere suddivise le attività che tale corrispettivo intende remunerare: 1) verifica della documentazione presentata dai richiedenti, 2) eventuali verifiche in corso d'opera opportunamente motivate, 3) collaudo finale dell'impianto di rete per la connessione, e che ciascuna di tali componenti sia pari al prodotto tra un costo orario standard (€h) e il numero di ore necessarie, caso per caso (non definite, quindi, in modo standard).

Per quanto riguarda la quantificazione del corrispettivo di collaudo, si ritiene che:

- a) il costo orario standard (€h) sia definito da ogni impresa distributtrice nelle proprie MCC;
- b) la stima del numero di ore necessarie per ciascuna fase delle attività di collaudo (ivi incluse le ore necessarie per i sopralluoghi) sia riportata in ogni preventivo in funzione della soluzione tecnica di connessione in esso contenuta;
- c) il corrispettivo di collaudo a preventivo, espresso in euro e pari al prodotto dei termini sub a) e b), sia anch'esso riportato nel preventivo, dando separata evidenza delle tre parti da cui è composto. Si ritiene che il preventivo di connessione debba

- anche brevemente descrivere le fasi dell'attività di collaudo² a cui sono riferite le ore indicate per il calcolo del corrispettivo;
- d) il corrispettivo di collaudo a preventivo debba essere aggiornato ogni volta che il preventivo di connessione (e in particolare la soluzione tecnica in esso contenuta) venga modificata;
 - e) il richiedente, come attualmente già previsto dal comma 16.3 (nel caso di connessioni in media tensione) e dal comma 30.3 (nel caso di connessioni in alta tensione) del TICA, trasmetta all'impresa distributrice, contestualmente all'invio del progetto esecutivo, anche la documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo;
 - f) il corrispettivo di collaudo a conguaglio, pari al prodotto tra il costo orario standard sub a) e il numero di ore effettivamente impiegate nello svolgimento delle operazioni ricomprese in ciascuna delle tre fasi in cui è suddivisa l'attività di collaudo, sia comunicato dall'impresa distributrice al richiedente al termine delle attività di collaudo;
 - g) contestualmente alla regolarizzazione, tra impresa distributrice e richiedente, del corrispettivo per la connessione ai sensi del comma 16.6 (nel caso di connessioni in media tensione) e del comma 30.6 (nel caso di connessioni in alta tensione) del TICA, l'impresa distributrice applichi al richiedente la differenza (positiva o negativa) tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo. Si ritiene che il corrispettivo di collaudo a conguaglio tenga conto anche delle ulteriori attività (e quindi alle corrispondenti ore) di cui ai punti 2. e 3. del paragrafo 3.1 che la medesima impresa distributrice avesse eventualmente dovuto effettuare per effetto dell'esito negativo di precedenti collaudi.

Gli orientamenti esposti nel presente paragrafo consentono di definire un corrispettivo di collaudo correlato a ogni singola soluzione tecnica per la connessione e, al contempo, non eccessivamente articolato: il numero delle ore, essendo definito caso per caso prima su base stimata e poi su base reale, consente di tenere conto delle attività (prima stimate, poi reali) che l'impresa distributrice deve effettuare, nonché del numero (e quindi del tempo necessario) dei sopralluoghi necessari. Inoltre, il corrispettivo di collaudo, essendo già definito in sede di preventivo seppur a livello indicativo (importo in acconto), consente al richiedente di disporre di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di optare per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione.

S2. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della definizione della struttura del corrispettivo di collaudo e dei relativi valori unitari? Perché?

² Come già richiamato nel paragrafo 3.1, le eventuali verifiche in corso d'opera devono essere opportunamente motivate.